

Adottato con D.R. 711/2012 del 17/04/2012

Modificato con D.R. 280/2016 del 16/03/2016

Modificato con D.R. 242/2018 del 19/03/2018

Modificato con D.R. 1108/2020 del 02/11/2020

Modificato con D.R. 167/2021 del 24.02.2021

Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche

SOMMARIO:

Art. 1 – Norme di definizione e ambito di applicazione.

Art. 2 - Indizione delle elezioni e periodo elettorale.

Art. 3 – Modalità di Voto.

Art. 4 – Commissione elettorale e ufficio elettorale.

Art. 5 – Seggi elettorali.

Art. 6 – Elettorato passivo e attivo e mantenimento della rappresentanza.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle liste

Art. 8 – Firme necessarie per la presentazione delle liste.

Art. 9 – Operazioni di voto

Art. 10 – Sistema elettorale e attribuzione dei seggi.

Art. 11 – Elezioni del Consiglio Studentesco

Art. 12 – Elezioni degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico dell'Università.

Art. 13 – Elezione degli Specializzandi nel Senato Accademico.

Art. 14 – Elezione degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio, nel Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi, nella Conferenza Regione-Università.

Art. 15 – Elezione degli studenti e degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento.

Art. 16 – Elezione degli studenti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà.

Art. 17 – Elezione indiretta degli studenti nei Consigli di Area Didattica.

Art. 18 – Elezione dei rappresentanti in seno al Nucleo di Valutazione.

Art. 19 – Elezione degli Studenti nelle Giunte di Dipartimento.

Art. 20 – Elezione indiretta degli studenti nelle Commissioni Paritetiche.

ART. 1 - NORME DI DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo quando diversamente specificato, per corsi di studio si intendono l'insieme dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di I e di II livello, corsi disattivati equipollenti ai precedenti e i corsi di dottorato.

2. Per studenti iscritti ai corsi di studio si intendono tutti gli studenti iscritti regolarmente, cioè in regola con il pagamento delle tasse per l'anno accademico di votazione fatto salvo quanto definito nell'art. 6.

3. Il presente Regolamento, ai sensi della vigente legislazione e dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze degli studenti, dottorandi compresi, e degli specializzandi negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di servizio dell'Università, nonché delle rappresentanze degli stessi negli organismi regionali del diritto allo studio e dei comitati sportivi.

4. Le votazioni per i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione dell'Università, Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi, Conferenza Regione-Università, Consiglio Studentesco, Consigli di Dipartimento, Giunte di Facoltà o Scuola, Cad vengono organizzate e gestite dall'amministrazione universitaria.

ART. 2 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI E PERIODO ELETTORALE.

1. Le elezioni per i rappresentanti degli studenti sono indette con decreto rettorale, reso pubblico almeno sessanta giorni prima della data prevista per il loro svolgimento. Il decreto deve contenere data, sede e modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere e il numero dei seggi con relative dislocazioni.
2. Qualora risultino indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, le eventuali elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consessi dell'Ateneo, previste per lo stesso anno accademico, vengono accorpate ad esse.
3. L'elezione dei rappresentanti degli studenti è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione.
4. Le elezioni devono svolgersi in periodi con attività didattica in corso, di norma nel periodo che va da marzo a maggio.

ART. 3 - MODALITÀ DI VOTO.

1. Le elezioni si svolgono ordinariamente in modalità elettronica con seggi in presenza. In caso di necessità il decreto di indizione delle elezioni può motivatamente disporre la modalità cartacea ovvero elettronica a distanza.
2. Entro il termine massimo di pubblicazione delle liste elettorali ammesse, vengono pubblicate le modalità di voto in modalità elettronica. Eventuali scelte discrezionali in merito vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Studentesco.

ART. 4 - COMMISSIONE ELETTORALE E UFFICIO ELETTORALE.

1. Il Rettore nomina, con proprio decreto, la Commissione Elettorale, costituita da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, e da due dipendenti dell'Ateneo, scelti tra il personale tecnico-amministrativo e dei quali almeno uno di categoria D, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati.
2. E' compito della Commissione Elettorale decidere circa l'ammissione delle liste e sul risultato delle votazioni, sulla base dei rispettivi verbali dell'Ufficio elettorale, esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso l'accettazione e le esclusioni delle liste alla competizione elettorale, circa le operazioni di voto ed avverso i risultati elettorali e deliberare in merito.
3. Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con proprio decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da cinque dipendenti dell'Ateneo scelti tra tutto il personale tecnico-amministrativo, dei quali almeno uno, quale Presidente, di livello D, con il compito di allestire tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni e di provvedere alla preparazione e alla custodia degli atti elettorali, nonché al loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale.
4. La sostituzione di uno o più membri della Commissione Elettorale, dell'Ufficio elettorale o del Seggio, qualora già impiegati anche i supplenti, può essere effettuata dal Rettore solo per gravi e comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato.
5. Le elezioni nei Consigli di Area Didattica (CAD) sono curate dai Dipartimenti, ovvero dalle Scuole/Facoltà, competenti.

ART. 5 - SEGGI ELETTORALI.

1. Nel caso di elezioni cartacee o di elezioni elettroniche con cabine di voto in presenza, vengono istituiti i seggi elettorali.
2. Nel caso di elezioni cartacee viene istituito un seggio ogni 2000 studenti, aggregati secondo affinità di elettorato attivo e passivo degli stessi e tali da garantire la presenza del seggio elettorale nei pressi della sede delle attività didattiche dell'elettorato assegnato al seggio stesso. Nel caso di elezioni con dispositivi elettronici viene istituito un seggio ogni 3000 studenti e comunque almeno uno per ogni sede didattica e almeno due per la sede di Coppito. Ogni seggio deve essere munito di almeno 3 cabine e inoltre dev'essere garantita la migliore accessibilità possibile.
3. Ciascun seggio elettorale, è costituito da un professore di ruolo o ricercatore, con funzioni di Presidente, da un dipendente dell'amministrazione, almeno di categoria C, con funzioni di Segretario e un altro membro scelto tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
4. Nel caso di concomitanza delle elezioni locali con le elezioni del CNSU la composizione del

seggio elettorale è costituita con le modalità previste dall'ordinanza di indizione delle elezioni del CNSU, anche in difformità di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

5. L'insediamento del seggio avviene alle ore 16.00 del giorno antecedente il primo dei due giorni di quelli previsti per lo svolgimento delle elezioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale.

6. I responsabili di ciascuna lista comunicano almeno 24 ore prima dell'insediamento dei seggi elettorali, ovvero al Presidente di seggio all'atto dell'insediamento dello stesso, il nominativo di un rappresentante di seggio per la lista e di un supplente per ciascun seggio elettorale.

ART.6 - ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO E MANTENIMENTO DELLA RAPPRESENTANZA.

1. Fatte salve le definizioni relative ai collegi elettorali, così come definite nel presente regolamento per i singoli organi, l'elettorato attivo è generalmente assegnato a tutti gli studenti iscritti all'Ateneo e l'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2 comma 2, let. h).

2. Gli iscritti con riserva alle lauree magistrali sono considerati in ogni caso iscritti regolarmente ai fini della sottoscrizione delle liste.

Ai fini dell'esercizio del voto gli iscritti con riserva alle lauree magistrali devono regolarizzare l'iscrizione entro il 30 aprile.

Qualora le elezioni si svolgano prima del 30 aprile l'esercizio del voto è subordinato alla regolarizzazione dell'iscrizione.

Ai fini dell'elettorato passivo, gli studenti iscritti con riserva possono presentare la candidatura, ma devono regolarizzare l'iscrizione, mantenendo, nel rispetto delle altre norme, l'elettorato passivo, entro il 30 aprile, pena la decadenza dalla lista.

Qualora le elezioni si svolgano prima del 30 aprile la regolarizzazione dell'iscrizione deve avvenire entro la data dell'insediamento del seggio, pena la decadenza dalla lista e l'annullamento degli eventuali voti di sola preferenza. Qualora sia espresso un voto di sola preferenza per un candidato decaduto per mancata regolarizzazione dell'iscrizione, la scheda è nulla.

3. Per coloro che conseguono l'acquisizione del titolo nelle sessioni di Dicembre/Marzo/Aprile il mantenimento della rappresentanza è garantito sino al 30 Aprile, per coloro che conseguono l'acquisizione del titolo nelle sessioni di Giugno/Luglio e Settembre/Ottobre il mantenimento della rappresentanza è garantito sino al 30 Ottobre, date entro le quali gli stessi devono aver regolarizzato l'iscrizione ad altro corso di laurea avente corrispondente elettorato attivo, pena la decadenza dall'organismo.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

1. Le candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari organi, sono organizzate per liste d'Ateneo e presentate per liste elettorali relative ai singoli organi al voto.

2. Un numero di studenti iscritti all'Ateneo almeno pari all'1 per mille del totale degli studenti dell'Università, autodichiara il deposito di una lista d'Ateneo, con simbolo, denominazione generale della lista, nonché del responsabile della lista e fino ad un massimo di due suoi sostituti.

3. Ai responsabili di Ateneo spetta interagire con l'Ufficio e la Commissione Elettorale. I responsabili d'Ateneo possono presentare le liste dei candidati relative ad ogni organo al voto. A tal fine i responsabili d'Ateneo possono avvalersi di altri presentatori da loro delegati alla presentazione delle liste elettorali per gli specifici organi al voto.

4. Per la presentazione delle liste dei candidati e la sottoscrizione delle firme a sostegno delle stesse, si adotta di norma una procedura cartacea, ma si può ricorrere, in caso di necessità, alla modalità informatizzata.

5. Ogni lista di candidati deve riportare il simbolo e la denominazione per lo specifico organo al voto, l'indicazione del cognome e nome dei candidati, con data e luogo di nascita, corso di studio e relativo numero di matricola e relativa accettazione di candidatura.

6. Il rispetto del principio delle pari opportunità si applica garantendo il rispetto della norma antidiscriminatoria nelle elezioni delle rappresentanze studentesche del Consiglio di Amministrazione dell'Università, di ogni singolo Collegio elettorale del Consiglio Studentesco e del Senato Accademico. Ogni lista presentata per il Cda dell'UAQ, per il Senato Accademico o per un qualsiasi Collegio del CS, per essere ammessa alla competizione elettorale, deve avere, se composta da più di un candidato, il numero dei candidati del genere più rappresentato non superiore al doppio del numero dei candidati del genere meno rappresentato.

7. Le liste per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi nei vari consessi, possono comprendere il seguente numero di candidati : a) per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'Adsu, per il Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi e per la Conferenza Regione-Università, le liste per la rappresentanza degli studenti possono comprendere un numero di candidati fino al numero degli eligendi più 3 (tre); b) per il rappresentante degli specializzandi al Senato Accademico le liste possono comprendere un numero di candidati fino a 4 (quattro) unità; c) per i rappresentanti dei dottorandi ai Consigli di Dipartimento le liste possono comprendere un numero di candidati fino a 4 (quattro) unità; d) per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Area Didattica le liste possono comprendere un numero di candidati pari al numero degli eligendi maggiorato di 1/3 (un terzo); e) per i rappresentanti nei collegi didattici del Consiglio Studentesco, dei rappresentanti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà e degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento le liste possono comprendere un numero di candidati pari al numero degli eligendi più 3 (tre).

8. La sottoscrizione della singola lista di candidati per uno specifico organo può avere inizio a seguito della chiusura, da parte dei responsabili di Ateneo o dei presentatori delegati, della fase di raccolta delle candidature per la lista in oggetto. I responsabili e i presentatori delle liste potranno monitorare l'andamento delle sottoscrizioni delle liste di competenza (ed hanno il diritto di presenziare ai lavori dei seggi elettorali di interesse).

Nel caso in cui si ricorra ad una modalità di presentazione delle liste e di sottoscrizione delle firme a sostegno in modalità cartacea, le procedure connesse vedono coinvolte, oltre l'ufficio elettorale, le segreterie didattiche di dipartimento e le segreterie studenti.

ART. 8 - FIRME NECESSARIE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

1. Le liste dei candidati per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, per il Consiglio di Amministrazione dell'Adsu, per il Centro per la Gestione degli Impianti Sportivi, per la Conferenza Regione-Università, per essere accolte, devono essere sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a cento (100), raccolte in almeno tre collegi didattici diversi, così come definiti ai fini della composizione del Consiglio Studentesco, con un numero minimo di trenta per collegio didattico.

2. Le liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti degli specializzandi in Senato Accademico per essere accolte devono essere corredate da minimo 20 firme di specializzandi.

3. Le liste dei candidati della quota studenti nei Consigli di Dipartimento devono essere sottoscritte da almeno il 2% delle firme dell'elettorato attivo. Qualora questa cifra sia superiore a 100 il numero di firme necessario è fissato in 100 firme. Le liste dei dottorandi eletti nella quota studenti del Consiglio di Dipartimento per essere accolte devono essere sottoscritte da 5 firme di dottorandi iscritti alle scuole afferenti a quel Dipartimento. Se il numero complessivo degli iscritti alle scuole di dottorato è inferiore a 25, il numero di firme necessarie è ridotto a 3. Le liste degli specializzandi per i consigli di dipartimento devono essere corredate da 10 firme di specializzandi facenti parte dell'elettorato attivo.

4. Le liste dei candidati per i rappresentanti nei Consigli di Area didattica e per le liste per i collegi didattici del Consiglio studentesco, per essere accolte devono essere sottoscritte da almeno il 2% degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti a queste strutture. Qualora questa cifra sia superiore a 30 il numero di firme necessario è fissato in 30 firme.

5. Qualora si proceda con la presentazione delle liste in modalità cartacea le firme di sottoscrizione devono essere raccolte presso le sedi universitarie; negli orari di chiusura dell'Ateneo i moduli delle liste con le relative sottoscrizioni vanno depositati presso l'Ufficio elettorale o presso incaricati nelle singole strutture amministrative di Scuole/Facoltà o dipartimento ovvero di altre strutture precedentemente comunicati dall'Ufficio Elettorale o presso le segreterie.

6. Se le firme di sottoscrizione sono raccolte con procedura informatizzata e il responsabile di lista ha accesso ai dati dei sottoscrittori relativamente alla verifica dei requisiti necessari alla validazione della lista di cui all' Art. 6 comma 1, comma 3. Qualora si debba ricorrere alla modalità cartacea, le firme di sottoscrizione devono essere raccolte presso le sedi universitarie; negli orari di chiusura dell'Ateneo i moduli delle liste con le relative sottoscrizioni vanno depositati presso l'Ufficio elettorale o presso incaricati nelle singole strutture amministrative di Scuole/Facoltà o dipartimento ovvero di altre strutture precedentemente comunicati dall'Ufficio Elettorale medesimo.

7. Le liste vanno chiuse definitivamente dal rappresentante di lista, corredate delle necessarie firme a sostegno, almeno trenta giorni prima delle operazioni di voto. Nel caso in cui le elezioni si svolgano nella modalità elettronica a distanza, per i Consigli di Area Didattica (CAD) si potrà posticipare la scadenza della consegna delle firme a sostegno a 20 giorni prima delle operazioni di voto. Spetta all'Ufficio Elettorale il controllo della corretta appartenenza dei candidati all'elettorato passivo e della non sovrapposizione di simboli o denominazioni di lista. Eventuali anomalie circa denominazioni, simboli e candidature vanno segnalate ai responsabili delle diverse liste entro cinque giorni dalla consegna delle liste e possono essere sanate entro cinque giorni dalla segnalazione.

8. Per le liste del Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e singoli Collegi Didattici del Consiglio Studentesco, qualora, la decadenza di una candidatura a causa della non appartenenza della stessa all'elettorato passivo, determini per la lista il mancato rispetto della norma antidiscriminatoria, il responsabile della lista elettorale può depennare ulteriori candidati nella stessa lista, al fine di ripristinare il rispetto della norma antidiscriminatoria stessa.

9. L'Ufficio Elettorale provvede, anche per tramite degli uffici informatici di Ateneo e delle Segreterie studenti, al controllo della regolarità delle sottoscrizioni delle liste.

Entro il ventesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, per ogni organo, l'Ufficio elettorale pubblica le liste elettorali ammesse alla competizione elettorale.

ART. 9 - OPERAZIONI DI VOTO.

1. La propaganda elettorale si conclude alle ore 15.00 del giorno precedente l'inizio delle votazioni.

2. Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore 9.00 alle 19.30 ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle 16.30; Nel caso di voto elettronico a distanza si potrà estendere l'orario di votazione del secondo giorno sino alle 19.30 e si potrà prevedere un terzo giorno per le operazioni di voto. I

3. giorni di votazione debbono ricadere in periodi di attività didattica.

4. In caso di concomitanza delle elezioni locali con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, l'orario di apertura dei seggi, anche per le elezioni locali e in deroga al comma 2 del presente articolo, è quello stabilito dall'ordinanza ministeriale per le elezioni del CNSU.

5. Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del Seggio elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite il libretto universitario od altro valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui la votazione avvenga con modalità telematiche, il riconoscimento avviene automaticamente accedendo alla propria casella individuale con le credenziali di ateneo.

6. Al termine del primo giorno di elezioni, l'Ufficio elettorale comunica l'affluenza per ogni organo al voto, comunicando anche, qualora presente e laddove possibile, il dato differenziato tra affluenza al seggio e affluenza a distanza.

7. In presenza di seggi, al termine del primo giorno di votazione, il presidente del seggio, alla presenza degli altri componenti, una volta che ha proceduto a chiudere le operazioni di voto ripone accuratamente in plichi sigillati il materiale che gli è stato fornito, che viene custodito all'interno del seggio. Al termine del secondo giorno una volta chiuse le operazioni di voto si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale.

8. Lo scrutinio è pubblico ed avviene per seggio elettorale.

9. Nel caso di elezioni svolte in modalità cartacea, lo scrutinio avviene secondo il seguente ordine: Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione dell'Adsu, Conferenza Regione-Università, Comitato per la Gestione degli Impianti Sportivi, collegi didattici per il Consiglio Studentesco, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento.

10. Nel caso di votazioni contemporanee per organismi diversi nello stesso Seggio Elettorale, le relative schede debbono essere facilmente distinguibili.

ART. 10 - SISTEMA ELETTORALE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI.

1. Il sistema elettorale per tutti gli organismi ad elezione diretta è il sistema proporzionale su liste, con singola preferenza, con metodo di ripartizione d'Hondt. Le schede elettorali devono riportare i simboli e le denominazioni delle liste con relativi candidati. Il voto deve essere espresso

in modo non equivoco. Ogni elettore può:

a. esprimere una preferenza individuale barrando il nominativo del candidato prescelto; il voto va al candidato e automaticamente anche alla lista di appartenenza.

b. esprimere una preferenza di sola lista barrando la denominazione o il simbolo della lista prescelta; il voto va solo alla lista ai fini dell'assegnazione dei seggi alle liste. c. esprimere una preferenza di lista e individuale barrando la lista e il nominativo del candidato prescelto della medesima lista; il voto va sia alla lista che al candidato.

2. Nel caso di voto cartaceo, qualora siano espresse più preferenze su più candidati della medesima lista è da considerarsi assegnato il voto di lista ai fini dell'assegnazione dei seggi alle liste, ma non può essere assegnata la preferenza individuale. In caso di ambiguità tra voto di lista ed espressione della preferenza, nel rispetto del sistema elettorale proporzionale per liste, prevale il voto di lista. Nel caso di voto cartaceo inoltre, sono nulle le schede: a. che non risultino bollate e firmate da un componente del seggio; b. che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; c. che contengano più voti di lista.

3. La Commissione Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 1. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo candidato secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 1. Per l'attribuzione del numero dei seggi a ciascuna lista si applica il metodo d'Hondt. La Commissione Elettorale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate sino al numero di seggi assegnati a quella lista. A parità di cifra individuale all'interno della stessa lista prevale la minore anzianità di anno d'iscrizione e in caso di ulteriore parità la minore anzianità anagrafica.

4. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato attivo da parte di un eletto, questi è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, il seggio viene attribuito ad una delle altre liste partecipanti che abbia un miglior quoziente elettorale.

5. La ripartizione dei seggi avviene attraverso il Metodo d'Hondt, secondo il seguente criterio:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi;

b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;

c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente (1,2,3,4...) sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la maggiore cifra elettorale; in caso di ulteriore parità il seggio viene attribuito alla lista con il maggior numero di preferenze espresse.

ART. 11 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO STUDENTESCO.

1. Ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto, fanno parte del Consiglio Studentesco i rappresentanti degli studenti eletti al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Consiglio di Amministrazione dell'Adsu, al Comitato di Gestione degli impianti sportivi, alla Conferenza Regione-Università e i rimanenti rappresentanti, sino a completamento del consiglio studentesco eletti dagli studenti secondo una divisione in collegi elettorali per aggregazione didattica (collegi didattici).

2. I collegi didattici vengono costituiti tramite raggruppamento di corsi di studi affini, ovvero corsi le cui coperture sono assicurate dal medesimo Dipartimento o Scuola/Facoltà. La definizione dei collegi didattici è parte integrante del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni, ed è proposto dal Consiglio Studentesco.

3. I rappresentanti eletti dagli studenti dai collegi didattici vengono ripartiti fra gli stessi collegi in maniera proporzionale al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio inclusi nei collegi stessi.

4. Il quoziente elettorale è calcolato dividendo il numero di tutti gli studenti dell'Ateneo per il numero dei seggi disponibili assegnati ai collegi didattici.

5. Ad ogni collegio didattico è assegnato almeno un seggio di garanzia.

6. I rimanenti seggi sono assegnati sui resti derivanti dopo lo scomputo del primo quoziente sino al completamento del Consiglio Studentesco.

7. L'elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio Studentesco, per ogni collegio didattico, si

svolge con modalità dirette, ai sensi dell'Art.8 del presente regolamento.

8. L'elettorato attivo per il singolo collegio didattico è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio che fanno parte del collegio didattico. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2, comma 2, lett. h).

ART. 12 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITÀ.

1. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico vengono eletti con il sistema di cui all'Art.10 del presente regolamento.

2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti, compreso i dottorandi, iscritti all'Ateneo. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2 comma 2, let. h).

ART. 13 - ELEZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI NEL SENATO ACCADEMICO.

1. Per l'elezione del rappresentante degli specializzandi in seno al Senato Accademico, le elezioni avvengono secondo le modalità di cui all'Art.10 del presente regolamento e l'elettorato attivo e passivo è assegnato a tutti gli specializzandi appartenenti alle Scuole di Specializzazione dell'Ateneo.

ART. 14 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, NEL COMITATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, NELLA CONFERENZA REGIONE- UNIVERSITÀ.

1. I rappresentanti degli studenti nel Cda dell'Adsù, nel CGI (Cus) e nella Cru vengono eletti con il sistema di cui all'Art. 10 del presente regolamento.

2. L'elettorato attivo, nel rispetto della definizione dell'Art.57, comma 1, lett d) dello Statuto, spetta a tutti agli studenti, compresi i dottorandi, e agli specializzandi qualora soggetti alla tassazione studentesca per il sistema regionale del diritto allo studio. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2 comma 2, let. h).

ART. 15 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI E DEGLI SPECIALIZZANDI NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO.

1. I rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento vengono eletti con il sistema di cui all'Art.10 del presente regolamento.

2. L'elettorato attivo e passivo per la rappresentanza dei dottorandi è assegnata a tutti i dottorandi delle Scuole di dottorato gestite dal Dipartimento.

3. L'elettorato attivo per la rimanente componente di rappresentanza studentesca è assegnata a tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea la cui copertura è assicurata direttamente dal Dipartimento stesso e dei corsi di laurea coordinati dalle Scuole/Facoltà cui il Dipartimento partecipa. Per l'individuazione dell'elettorato passivo e attivo per le elezioni delle rappresentanze dei singoli dipartimenti, il decreto rettorale riporta anche la tabella di associazione tra dipartimenti e cad/corsi di studio, approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Studentesco. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art.2, comma 2, let h)

4. Per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi, le elezioni avvengono secondo le modalità di cui all'Art.10 del presente regolamento e l'elettorato attivo e passivo è assegnato a tutti gli specializzandi appartenenti alle Scuole di Specializzazione alla cui organizzazione il Dipartimento partecipa.

ART. 16 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI NELLE GIUNTE DELLE SCUOLE/FACOLTÀ.

1. I rappresentanti degli studenti nelle Giunte delle Scuole/Facoltà vengono eletti con il sistema di cui all'Art. 10 del presente regolamento.

2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio il cui coordinamento è affidato alla Scuola/Facoltà. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art. 2 comma 2, let. h).

ART. 17 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI AREA DIDATTICA.

1. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Area Didattica vengono eletti con il sistema di cui all'Art. 10 del presente regolamento.

2. L'elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio organizzati dal Consiglio di Area didattica. L'elettorato passivo è assegnato ai sensi della Legge 240, Art. 2, comma 2, let h).

ART. 18 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

1. Il rappresentante degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione è eletto dal Consiglio Studentesco, secondo le modalità di votazione del Consiglio stesso. Il Consiglio Studentesco può eleggere al Nucleo di Valutazione un qualsiasi studente dell'Ateneo nel rispetto della norma di cui alla Legge 240, Art. 2 , comma 2, let h).

ART. 19 - ELEZIONE DEGLI STUDENTI NELLE GIUNTE DI DIPARTIMENTO.

1. I rappresentanti degli studenti nelle Giunte di Dipartimento vengono individuati per modalità indiretta dalle elezioni delle rappresentanze dei rispettivi Consigli di Dipartimento.

2. I seggi per la Giunta di Dipartimento vengono assegnati e ripartiti direttamente tra le liste tramite l'applicazione del metodo d'Hondt sul risultato elettorale dell'elezione delle rappresentanze studentesche nel corrispondente Consiglio di Dipartimento.

3. Assegnati i seggi alle liste presentatesi al Consiglio di Dipartimento, ogni lista individua la copertura dei seggi della Giunta ad essa assegnata, tra gli eletti della stessa lista per il Consiglio di dipartimento.

ART. 20 - ELEZIONE INDIRETTA DEGLI STUDENTI NELLE COMMISSIONI PARITETICHE.

1. I rappresentanti degli studenti nelle Commissioni Paritetiche vengono eletti indirettamente dai rappresentanti dei Consigli di Area Didattica.

2. Tutti i rappresentanti degli studenti nei CAD i cui corsi sono soggetti all'attività di una specifica Commissione Paritetica, eleggono al loro interno, con l'espressione di una preferenza ciascuno, i rappresentanti alla specifica Commissione Paritetica.